

Legge regionale 10 marzo 2004 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 28/11/2013

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonch modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 33, lettera e), L. R. 9/2008

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 49/1993)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, relativamente ai mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, relativamente ai mezzi e alle strutture messi a disposizione dall'Amministrazione regionale, fanno carico alle pertinenti unità previsionali e ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci e documento tecnico.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 22 ter della legge regionale 49/1993)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 22 ter della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall'1 gennaio 2011.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 16/2013

Art. 5

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 5, L. R. 15/2004

2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009

Art. 6

(Disposizioni finali e transitorie)

- 1.** Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1 dell'articolo 2, e di cui all'articolo 7 della legge regionale 20/1981, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1.
- 2.** Il comma 7 dell'articolo 20 bis della legge regionale 49/1993 è abrogato.
- 3.** Il comma 7 bis dell'articolo 20 bis della legge regionale 49/1993 è abrogato a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 relativi al tutore dei minori.